



COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia d'Oro al V.M.
- PROVINCIA DI CHIETI -
E.C.A.D. DELL'AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 11 FRENTANO
ZONA DI GESTIONE SOCIALE N. 1 - LANCIANO

C.A.P. 66034

TEL. 0872.7071 - FAX 0872.40443

P.I. 00091240697

Pec: comune.lanciano.chieti@legalmail.it

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Funzione Politiche Giovanili e Socio - assistenziali

EMERGENZA CORONAVIRUS

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI ESERCENTI COMMERCIALI INTERESSATE ALLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITA' ASSEGNATI TRAMITE BUONI SPESA NOMINALI, A FAVORE DI SOGGETTI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI DAGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID 19 E IN STATO DI BISOGNO.

CONSIDERATO che:

a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono stati emessi diversi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché Ordinanze a livello regionale e comunale volti a contenere il diffondersi della pandemia;

le restrizioni contenute nei sopracitati Decreti e nelle Ordinanze acquiscono le fragilità già presenti in quei nuclei familiari che versano in condizioni di precarietà socio-economica;

questo Comune intende rivolgere, in questo periodo di emergenza, prioritaria attenzione al supporto delle persone e delle famiglie in condizione di disagio economico e di fragilità;

VISTA

la Legge n.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", all'art. 22, comma 2, lett. a), la quale indica tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali, le misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito;

VISTO

il Regolamento Comunale "interventi a carattere assistenziale", approvato con delibera consiliare n.16 del 26.4.2010;

VISTI

- il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" successivamente abrogato parzialmente dal decreto legge 25 marzo 2020 n. 19;;

- l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 21 del 27 gennaio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 23 febbraio 2020 n.45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo corona virus nei comuni interessati dal contagio; ·
- l'ordinanza del Ministero della salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -Serie generale n.26 del 1°febbraio2020;
- l'ordinanza del Ministero della salute 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n.44 del 22 febbraio 2020;
- il decreto legge 2 marzo 2020 .n.9 "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in G.U. n. 53 del 2.3.2020;
- il DPCM del 04.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L.23.02.2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 “ Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria” pubblicato in G.U. n. 60 del 8.3.2020
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante le misure urgenti di contenimento del contagio sia nelle Regioni Lombardia, 11 province Italiane ed anche in tutte le altre Regioni d'Italia; ·
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante le misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio comunale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante le misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio comunale;
- il decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18 “ Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla .G.U n. 70 del 17.3.2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recati ulteriori misure di contenimento del contagio sull'intero territorio comunale(chiusura attività non necessarie);
- il decreto legge del 25 marzo 2020 n. 19 “ Misure urgenti per fronteggiare emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla .G.U n. 70 del 17.3.2020, pubblicato sulla .G.U n. 79 del 25.3.2020;

PRESO ATTO

dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29.3.2020 “ Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso agli ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

EVIDENZIATO

Che con la suddetta O.P.C.M. -Dipartimento della protezione civile n. 658/2020 sono state destinate risorse per la solidarietà alimentare al fine di supportare i comuni interessati dall'emergenza epidemiologica da virus covid 19;

PRESO ATTO

Delle prime linee di indirizzo fornite dall'ANCI sull'ordinanza n. 658/2020 di Protezione Civile, che presenta i requisiti propri dello stato di necessità e per la misura del sostegno alimentare vanno applicate con l'obiettivo di accelerare al massimo le procedure di spesa, in deroga alle ordinarie norme sugli affidamenti;

RENDE NOTO CHE

Il Comune di Lanciano è tenuto a concedere ai nuclei familiari residenti nel Comune di Lanciano in condizioni di grave disagio economico e di bisogno, buoni spesa di prima necessità, finalizzati a fronteggiare le esigenze primarie legate all'approvvigionamento di generi alimentari, prodotti igiene personale e prima infanzia. A tale scopo, il Comune di Lanciano intende avviare una procedura ad evidenza pubblica tramite Avviso di Manifestazione di Interesse per l'individuazione di ditte interessate alla fornitura di prodotti alimentari e beni di prima necessità, assegnati tramite Buoni Spesa nominali (VOUCHER) a favore dei soggetti economicamente svantaggiati individuati dal Servizio Sociale Comunale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento trasparenza, libera concorrenza e pubblicità. I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all'iniziativa che verranno inseriti in una long-list, mediante il sistema dell'accreditamento.

Si precisa che:

1. ESERCIZI COMMERCIALI che possono aderire alla manifestazione d'interesse sono, a titolo esemplificativo:

1. Ipermercati
2. Supermercati
3. Discount alimentari
4. Commercio al dettaglio settore alimentare

con sede operativa nel Comune di Lanciano (in base alle restrizioni imposte dall'art. 1 comma 1 lett. b) DPCM 22.3.2020)

2. il BUONO SPESA dà diritto all'acquisto delle seguenti tipologie di beni: prodotti alimentari e generi di prima necessità quali: latte, pasta, zucchero, carne, pane, uova, pesce, olio, frutta, verdura, scatolame, surgelati, alimenti per la prima infanzia, etc; prodotti per l'igiene personale quali: sapone, dentifricio, pannolini per bambini, assorbenti, carta igienica, etc; prodotti per la pulizia della casa quali detersivi, disinfettanti, etc);

3. i BUONI devono essere spesi presso l'esercizio individuato dai beneficiari tra quelli accreditati nel Comune di Lanciano, inseriti nella long-list a seguito di adesione alla Manifestazione di Interesse e verifica dei requisiti di legge per contrarre con la Pubblica amministrazione;

4. non sono cedibili a terzi,

5. non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;

6. comporta l'obbligo per il fruitore, di regolare in contanti l'eventuale differenza in eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.

7. non comprende: alcolici (vino, birra e super alcolici vari), arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.), tabacchi, ricariche telefoniche, giochi e lotterie.

8. L'ELENCO DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Lanciano

9. a rimborso dei buoni, la fattura dell'importo complessivo del/dei buono/i non è rilevante ai fini dell'iva ai sensi dell'art.2 terzo comma del DPR 633 del 1972 e succ. modifiche e o integrazioni;

Gli esercenti interessati potranno presentare istanza di partecipazione su apposito modulo predisposto dai Servizi Sociali del Comune di Lanciano scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente. Le istanze di partecipazione, disponibili on-line sul sito del Comune di Lanciano www.lanciano.eu, dovranno pervenire esclusivamente all'indirizzo pec: comune.lanciano.chieti@legalmail.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore **12,00 del giorno 02/04/2020** recante il seguente oggetto: "RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO EMERGENZA COVID 19 per la costituzione dell'elenco dei soggetti accreditati per la fornitura di buoni spesa di prima necessità" e dovranno contenere, oltre all'istanza di partecipazione (ALLEGATO A), la seguente documentazione:

- a) ACCETTAZIONE CRITERI EROGAZIONE BUONI SPESA DI PRIMA NECESSITA' (ALLEGATO B)
- b) INFORMATIVA PRIVACY;

L'istante, dopo la valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento, sarà invitato dal Comune di Lanciano, Servizi Sociali, a sottoscrivere il patto di accreditamento, di cui risultano i corrispettivi obblighi delle parti.

Alla fine di ogni mese, si procederà alla quantificazione del valore effettivo della fornitura resa da ciascuno dei soggetti accreditati. Il rimborso dei buoni spesa sarà effettuato dal Comune di Lanciano entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della fattura elettronica con allegati copia degli scontrini fiscali o buoni controfirmati o altra documentazione ritenuta valida per il rimborso.

L'avvenuto accreditamento non comporta automaticamente la possibilità di erogare le prestazioni, bensì l'iscrizione nell'elenco dei fornitori accreditati a cui il cittadino avente diritto potrà utilizzare il buono assegnato .

Il perfezionamento del rapporto di fornitura tramite voucher avverrà attraverso la sottoscrizione del patto di accreditamento da stipularsi fra il Comune ed il soggetto accreditato, nel quale sono precisate le disposizioni e le condizioni che regolano i rapporti fra le parti in causa.

Gli esercenti accreditati sono invitati ad applicare uno sconto speciale dal 5% al 10% sul prezzo di vendita dei prodotti; questo sconto sarà il vostro contributo a favore della comunità lancianese .

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'istante accreditato, ai sensi della Legge n.136 del 13 agosto 2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", dovrà indicare il numero di conto corrente "dedicato" su cui dovranno transitare tutti i movimenti finanziari, relativi alla gestione dei servizi espletati indicando altresì le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. Il mancato rispetto di queste disposizioni comporta nullità assoluta del patto di accreditamento.

Trattamento dati personali

L'istante dovrà garantire l'applicazione del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 e Regolamento UE n.679/2016 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Sicurezza sui luoghi di lavoro

L'istante è tenuto ad applicare il D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Durata dell'accreditamento

L'accreditamento previsto dal presente bando riveste carattere di eccezionalità in relazione alla emergenza epidemiologica da COVID-19, pertanto la stessa si considererà conclusa al superamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Decadenza dell'albo

Sarà disposta la decadenza all'albo (ovvero la cancellazione dall'albo) in caso di: -

- sopravvenienza di circostanze che comportino il venir meno dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016. -

- Inadempimento grave degli obblighi del patto di accreditamento.

Il Comune contesta l'inadempimento grave con nota scritta da inoltrare a mezzo pec. L'istante potrà produrre osservazioni entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di contestazione. Rimane insindacabile il giudizio dell'Amministrazione ed è precluso alla ditta qualunque ulteriore ricorso.

Per informazioni rivolgersi al segretariato sociale tel. 0872.707633-634-636-637 cell. 392.9971418

Emaill segretariatosociale@lanciano.eu

Lanciano 31.3.2020

LA DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Dott.ssa Giovanna SABBARESE

